

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ,DEL GONFALONE E DEL VESSILLO COMUNALE

Art. 1

Il presente regolamento Comunale disciplina l'uso della bandiera della Repubblica Italiana, delle altre bandiere , del Gonfalone e del Vessillo Comunali, da parte dell'Amministrazione Locale, così come stabilito dal D.R.P. 7 aprile 2000 n. 121. .

Art. 2

Il gonfalone del Comune di Auletta compare nelle pubbliche solennità od onoranze di particolare rilievo, sia nell'ambito del Comune di Auletta, come fuori di esso accompagnata dal Sindaco o da un suo rappresentante, portata da un vigile urbano in alta uniforme.

Esso è custodito nell'ufficio del Sindaco.

Art. 3

Il gonfalone comunale è rappresentato da “un drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Auletta”.

Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose.

Art. 4

Il vessillo comunale è costituito dallo stemma descritto nell'art. 4 dello Statuto Comunale.

Il vessillo comunale potrà essere esposto all'esterno della sede municipale, su disposizione del Sindaco, anche in modo continuo, sia durante il giorno che durante la notte e in assenza di altre bandiere.

L' uso del vessillo comunale è autorizzato dal Sindaco, anche al di fuori della sede municipale, sul territorio del Comune e nei posti di maggior affluenza.

Art. 5

Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua il funzionario comunale che dispone l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici pubblici, avvalendosi operativamente anche di altro personale.

Il Sindaco può disporre che l'esposizione delle bandiere all'esterno del Municipio e/o di altri edifici comunali sia continuativa, ovvero solo per le ricorrenze e le occasioni comandate e previste dalla normativa di riferimento.

Art. 6

L'esposizione della bandiera Nazionale e dell'Unione Europea congiuntamente al vessillo o gonfalone dell'Ente e alla bandiera regionale osservano la prioritaria dignità della bandiera Nazionale.

Art. 7

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta.

Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, saranno collocate due strisce di velo o di nastro nero.

Art. 8

Secondo il disposto dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 121/2000, l'esposizione delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Art. 9

All'interno degli uffici, secondo il disposto dell'art. 6 del D.P.R. 121/2000, le bandiere nazionale ed Europea sono esposte su aste a terra alle spalle ed in prossimità del tavolo cui siede il Sindaco.

La bandiera Nazionale prende il posto d'onore a destra .

Art.10

Le bandiere dei paesi stranieri sono esposte all'esterno e all'interno degli edifici solo in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 11

Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri corpi organizzati dello Stato, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare oltre a quello internazionale.